



ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE e BORSELLINO”

Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castorano - Colli del Tronto - Offida

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – tel. 0736/813826 fax 0736/814398

Codice Fiscale 92033390441 url: <http://icfalconeeborsellino.edu.it>

E. Mail apic82100r@istruzione.it - E Mail p.e.c.: apic82100r@pec.istruzione.it

63100 Ascoli Piceno - Via Monte Catria n. 34

Prot. n.7370 /VI

Ascoli Piceno,25/05/2026

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

– D. L.gs. 81/2008 e succ. mod. –

TRA

l'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino C. F. n. 92033390441, con sede in Ascoli Piceno, in via Monte Catria n. 34 nella persona del suo rappresentante legale Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Grabioli, nata in [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto

E

Il Dott. Sforza Pasqualino, nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] codice fiscale [redacted]

PREMESSE

- VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare modo:
- VISTO l'art. 15, che al comma 1 lettera l) individua tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori il controllo sanitario;
- VISTO l'art. 18, che al comma 1 lettera a) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la nomina del medico competente;
- VISTO l'art. 25, che definisce gli obblighi del medico competente;
- TENUTO CONTO che risulta necessario per l'Istituto dotarsi di un medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge;
- VISTA la Determina Dirigenziale di avvio procedura per affidamento servizio medico competente prot. n. 6447/IV del 06/05/2026;
- Visto l'avviso pubblico rivolto al personale interno ed esterno per il conferimento dell'incarico di medico competente prot. n.6452/VI del 06/05/2026
- VISTA la domanda di partecipazione del Dott. Sforza Pasqualino assunta a prot. n.6815/VI del 13/05/2026;
- CONSTATATO il possesso da parte del Dott. Sforza Pasqualino dei titoli e requisiti professionali richiesti dall'art. 38 D.Lgs.vo n. 81/2008 e ss.mm.e.ii. per lo svolgimento delle funzioni di medico competente;
- VERIFICATA la regolarità della domanda del Dott. Sforza Pasqualino, del possesso in capo al medesimo dei requisiti e delle professionalità richieste e la congruità dell'offerta economica presentata;
- VISTA la determina di aggiudicazione e affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria di durata annuale al Dott. Sforza Pasqualino (ex art.18, comma 1, lettera a), D. Lgs 9.4.2008, n° 81 e ss.mm.ii) prot. n.7367/VI del 25/05/2026;
- VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 24/01/2022;
- ACQUISITA la disponibilità dell'interessato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 1

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

È affidato al Dott. Sforza Pasqualino, [redacted] - in via [redacted] l'incarico di medico competente dell'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino".

L'incaricato designato dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

Art. 2

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- 1) collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- 2) Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale in particolare:
 - programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
 - istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 - consegnare al Dirigente Scolastico (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- 3) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;
- 4) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- 6) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 7) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- 8) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- 9) trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di

riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'Allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008.

Potrà inoltre disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di competenza, le diagnostiche e gli accertamenti clinici biologici mirati al rischio, ritenuti necessari.

L'Istituto, per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente sull'organizzazione dell'Istituto, sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
- b) a fornire al medico competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi e ad aggiornarlo con tempestività;
- c) ad istituire ed aggiornare, se del caso, i registri degli esposti derivanti da piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni e biologici;
- d) a gestire, d'intesa con il medico competente, l'organizzazione e la tempistica degli accertamenti sanitari;
- e) a stabilire le modalità di adempimento degli obblighi di informazione e formazione che coinvolgeranno il medico competente;
- f) a custodire con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- g) ad organizzare la riunione periodica annuale di prevenzione dei rischi.

Per quanto concerne i titoli e requisiti del Medico competente si fa riferimento all'art. 38 del D.Lgs.n. 81/2008. In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, da Lui diretti e coordinati.

Sarà inoltre sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

Si rammenta che il medico competente è vincolato dalla segretezza e riservatezza sulle informazioni ricevute, a cagione dell'incarico conferito.

Art. 3

L'incarico ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Non è ammesso il rinnovo tacito. Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo è ammessa solo la proroga per un periodo non superiore a 2 (due) mesi dalla data di scadenza del contratto, in modo da consentire l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo finalizzato ad indire una nuova procedura di affidamento dell'incarico. Durante il periodo di proroga, l'aggiudicatario dovrà garantire il prosieguo del servizio alle condizioni pattuite nel contratto sottoscritto.

L'incarico non costituisce rapporto d'impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4

Al Dott. Sforza Pasqualino, dopo verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni sopra descritte, sarà corrisposta la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) annui onnicomprensiva di tutti gli oneri anche a carico dell'Amministrazione oltre al compenso, anch'esso onnicomprensivo di tutti gli oneri anche a carico dell'Amministrazione, di € 35,00 (euro trentacinque/00) per ciascuna visita medica effettuata nei confronti del personale. Ciascun pagamento sarà effettuato previa presentazione di fatturazione elettronica al termine di ciascuna annualità del presente contratto. Il relativo impegno di spesa è imputato nel P.A. 2026 - Attività A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola".

Art. 5

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. E'altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente. Il Dott. Sforza Pasqualino provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile e solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Art. 6

L'amministrazione ha il diritto di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione. L'incaricato può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, al fine di non recare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte dell'incaricato senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

Art. 7

Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art 1456 c.c.: il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui non vengano adempiute le prestazioni previste all' art. n. 2 del contratto. La presente clausola è parte integrante del presente contratto.

Art. 8

Nel caso di mancato rispetto da parte dell'incaricato dei termini fissati dalla normativa o stabiliti dal D.S. per l'espletamento delle prestazioni previste all' art. n. 2 del contratto, sarà applicata per ogni giorno di ritardo sulla scadenza una penale di euro 3,00 che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all' articolo n. 4.

Art. 9

Il Dott. Sforza Pasqualino è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs 81/2008.

Art. 10

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Dott. Sforza Pasqualino rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 11

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento UE 679/2016 in materia di protezione e circolazione dei dati personali si informa che i dati personali forniti o acquisiti dall'Istituto saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il presente rapporto di lavoro o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario previsto dalle leggi vigenti in relazione ai diversi tipi di trattamento svolti dall'Istituto Scolastico. I dati forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo, ausiliario e docente dell'IC specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ai soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed alla riservatezza. I dati generali del contratto saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituto ai sensi del D. Lgs.vo 33/2013. Il titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Monica Grabioli. L'interessato in ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare per chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione dei dati personali o per manifestare l'opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità.

Art. 12

L'incaricato Dott. Sforza Pasqualino dichiara di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/2008.

Art. 13

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

In caso di controversie il Foro competente è quello di Ascoli Piceno e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'incaricato.

Per accettazione
Dott. Pasqualino Sforza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Grabioli